

PRESIDENTE. La parola spetta per ora all'onorevole Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. Signori, per quanto io desidero di coadiuvare il Governo ad ottenere i vantaggi che si propone da questo disegno di legge, a me non basta l'animo di rendere il partito favorevole all'articolo 1 del progetto tal quale è proposto.

In verità io avrei di buon grado perseverato nel mio solito costume di dare il mio voto silenzioso, se non mi paresse che alcune considerazioni fossero necessarie affinché non si creda che la deliberazione che noi siamo per prendere possa consacrare alcuni principii che io credo contrari alla sana intelligenza dei principii del diritto ed a quelle massime di diritto pubblico che devono essere mantenute nel regno italiano per assicurare la sua libertà e per preparare il suo avvenire.

Noi qui abbiamo due questioni, una di diritto privato, una di diritto pubblico. I corpi morali del cui interesse si tratta erano già comproprietari dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni territoriali cui si riferisce la legge. Il Codice civile (parlo del Codice sardo, come di quello che conosco più addentro, ma ne parlo sapendo che le disposizioni delle leggi nuove introdotte nella penisola dal 1814 in poi si rassomigliano in gran parte a quelle che qui sono sancite); questi Codici fecero cessare il diritto dei direttari e fecero benissimo, giacchè una tale condizione di cose non era più compatibile col progresso economico dell'età nostra. In compenso di questa comproprietà che cessava che compenso fu dato ai domini diretti? Furono date tre cose: primo il diritto ad un'annua rendita, in secondo luogo il diritto reale sul fondo. Questo diritto reale fu favorito anche più che non fossero tutti gli altri privilegi senza eccettuarne quello del venditore, perchè l'articolo 1945 del nostro Codice civile stabiliva che il debitore di un'annua rendita potesse essere costretto al riscatto della medesima, se per effetto d'alienazioni o divisioni il fondo su cui fosse costituita e assicurata la rendita venisse ad essere diviso fra più di tre possessori. In terzo luogo diede a questi direttari il diritto eventuale ad un capitale corrispondente al valore della rendita che perdevano. Ora, che cosa fa il vostro disegno di legge? Fa scomparire quei due diritti e non lascia che il diritto di percepire una rendita. E con ciò che cosa fa? Surroga un debitore ad un altro. Il debitore che surroga chi è? Lo Stato, e lo Stato è un debitore che dà cento per prendere 70. Non abbiamo diritto di giudicare severamente i fatti che ci condussero a questo stato di cose. Se le condizioni fossero peggiori, noi prenderemmo il glorioso nome di *straccioni* che presero gli autori della rivoluzione d'Olanda del secolo xvi (*les gueux*), ma queste condizioni sono ben altre da quelle che ci creò la libertà, il progresso dell'industria, a quelle in cui trovansi il nostro assetto civile.

Le condizioni del nostro credito pubblico saranno migliorate, ma tutte queste grandi considerazioni

non hanno luogo allorché si tratta di diritti privati.

Dunque voi scemando le guarentigie a questi creditori voi date loro un debitore il quale economicamente non vale quello che aveva prima.

Perciò io credo che nessuno di noi accetterebbe per sè questa condizione...

D'ONDES-REGGIO. Bravo!

BON-COMPAGNI... nessuno di noi l'accetterebbe per un istituto i cui interessi gli stessero a cuore, nessuno di noi l'accetterebbe questa condizione se fosse proposta a tutti i direttari divenuti creditori di rendita. Indi è che i propugnatori della legge hanno sempre insistito sulla condizione particolare in cui si trovano i corpi morali, le persone giuridiche.

Io comincio dal dichiarare che non ammetto assolutamente alcuna proprietà in chicchessia o di privati o delle associazioni laiche o delle chiese la quale non dipenda in tutto dalla legge civile.

Io comincio dal dichiarare che credo la proprietà dei corpi morali inferiore in condizione a quella dei privati, perchè i corpi morali e gl'istituti stessi non sono che un mezzo per assicurare i diritti e gl'interessi degl'individui, laddove lo Stato deve riformarsi secondo richiedono i diritti, gl'interessi, le opinioni stesse degl'individui aggregati in consorzio civile. Ma fatte queste concessioni affermo che il legislatore non deve tanto ricordare la sua potenza quanto il suo debito di proteggere i diritti di tutti, mantenendo illesi a tutela dei privati e dei corpi morali i grandi principii del giure comune. Affermo che non è bene condizionato a libertà lo Stato in cui, mantenendo le norme della libertà costituzionale, non si mantenga rispetto scrupoloso ai diritti di quelle associazioni che fatte permanenti assumono il carattere di corpi morali, di persone giuridiche, di istituzioni perenni.

La libertà, o signori, è pur troppo incerta, è pur troppo debole, quando si limita agli individui, quando non mette gli uomini in grado di acquistare forza dall'associazione.

Fra queste associazioni ve ne ha di quelle che si creano e si disfanno secondo gli arbitrii, secondo le convenienze, secondo le varie condizioni in cui si trovano gl'individui che le compongono; ve ne ha delle altre le quali provvedono agli interessi permanenti, epperò anch'esse devono essere permanenti e pigliano il carattere di corpi morali, di persone giuridiche, di istituzioni perenni; tali sono le provincie, i comuni, tali sono le fondazioni indirizzate a provvedere all'educazione od alla beneficenza.

Per ora lascio assolutamente in disparte le fondazioni religiose come se non esistessero; ne farò un cenno più tardi.

Ebbene, o signori, rispetto a queste istituzioni, a queste fondazioni, vediamo ciò che siasi praticato dalle due grandi scuole che rappresentano le tradizioni liberali dell'Europa moderna.

In Inghilterra è massima volgare che il Parlamento